

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SPIGAROLI e BELLISARIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 GENNAIO 1964

Indennità di direzione ai professori incaricati della presidenza degli Istituti secondari d'istruzione

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto molte presidenze e direzioni delle Scuole ed Istituti d'istruzione secondaria, di primo e secondo grado, sono affidate a professori di ruolo e ad insegnanti non di ruolo.

La legislazione vigente ignora la situazione degli incaricati, sui quali pesano ugualmente tutte le responsabilità di guida e di controllo degli Istituti loro affidati. Non di rado, congiuntamente ai doveri direttivi — come, del resto, per non pochi titolari — debbono essere assolti gli obblighi d'insegnamento, con orari abbastanza gravosi.

Tale situazione è causa di notevoli inconvenienti, tra cui, non ultimo, la rinuncia di capaci docenti di ruolo alle funzioni direttive e la attribuzione delle medesime

ad insegnanti incaricati. Infatti il personale docente di ruolo, non solo non è invogliato ad assumere la funzione direttiva per incarico, ma vi è sconsigliato dalla conoscenza degli obblighi e del divieto di impartire lezioni private.

Con il presente disegno di legge — già approvato da un ramo del Parlamento al termine della passata legislatura — si vuol, dunque, riconoscere un diritto che, mentre soddisfa le esigenze delle persone interessate, contribuisce al miglioramento della scuola attraverso una valorizzazione della funzione direttiva.

Infine sembra che il disegno di legge di cui si chiede l'approvazione, affretterà la copertura dei quadri direttivi degli Istituti di istruzione secondaria con personale idoneo.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Ai professori di ruolo, incaricati della presidenza o della direzione di Istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado compete una indennità mensile di direzione uguale a quella spettante al personale direttivo di ruolo.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge sarà fatto fronte mediante i normali stanziamenti dei capitoli 76, 89, 121, 124, 127, 244, 245 e 260 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1963-64 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.